Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Mercoledì, 23 gennaio 1935 - Anno XIII** — **Numero 19**

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento della direzione del Ministero delle colonie a S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.

Con decreto del 17 gennaio 1935-XIII, Sua Maestà il Re ha accettato — su proposta del Capo del Governo — le dimissioni rassegnate dall'on. generale Emilio De Bono, senatore del Regno, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le colonie.

Con decreto dello stesso giorno, Sua Maestà il Re ha affidato al Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, la direzione del Ministero delle colonie.

(193)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1934-XIII, n. 2167.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1292, contenente norme per la determinazione del tasso di capitalizzazione da adottare nel calcolo delle sovvenzioni per le ferrovie concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1292, contenente norme per la determinazione del tasso di capitalizzazione da adottare nel calcolo delle sovvenzioni per le ferrovie concesse all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. 2168.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona adiacente alla nuova stazione di Santa Maria Novella di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, con il quale è stato approvato il piano regolatore

per la sistemazione edilizia della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella di Firenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934-XII, n. 2169.

Modifiche alle norme relative all'organico dei sergenti e sergenti maggiori ed a quello dei primi avieri e avieri scelti dell'Arma aeronautica e del Genio aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, riguardante l'ordinamento della Regia aeronautica con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1327;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica e nel quadro organico di ciascuna categoria del ruolo specializzato dell'Arma aeronautica e dei corpo del genio aeronautico, il numero dei sergenti maggiori e dei sergenti è fissato globalmente; parimenti è fissato globalmente il numero dei primi avieri ed avieri scelti del ruolo combattente e del ruolo specializzato dell'Arma aeronautica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2170.

Aggregazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia all'Università della stessa sede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1934-XIII il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Alla Regia università di Perugia sono assegnati:

a) nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria;

b) il contributo annuo dello Stato, determinato in favore del Regio istituto superiore di medicina veterinaria alla data del 31 ottobre 1934 in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

c) i contributi di qualsiasi natura eventualmente corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati;

d) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 3.

Al ruolo dei professori della Regia università di Perugia sono aggiunti, per la Facoltà di medicina veterinaria, i cinque posti assegnati al Regio istituto superiore di medicina veterinaria dalle convenzioni approvate con Regi decreti 11 novembre 1927, n. 2241, e 31 ottobre 1929, n. 1927.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Perugia verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per la detta Facoltà, rimanendo eventualmente in soprannumero il personale assegnato ai sensi dell'art. 2 lettera *a*), il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi, salvo riassorbimento con le successive eliminazioni.

Art. 4.

In relazione alla disposizione di cui all'art. 2 lettera *b*) del presente decreto s'intende soppresso il n. 20 della tabella *B* annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, mentre il n. 9 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma della predetta lettera *b*) dell'art. 2.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1934-XIII, n. 2171.
Concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo alla signora Maddalena Sirotkovich, vedova Vucassovich, da Spalato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di corrispondere eccezionalmente una pensione straordinaria alla signora Maddalena Sirotkovich, da Spalato, madre del legionario Riccardo Vucassovich, morto a Zara nel gennaio del 1921, in seguito alle ferite riportate nelle giornate di lotta del dicembre 1920;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla signora Maddalena Sirotkovich, vedova Vucassovich, da Spalato, è concesso un assegno vitalizio straordinario annuo di L. 3600, in aggiunta agli altri assegni spettantile a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2172.
Norme per la esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 111, sulla obbligatorietà della denunzia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 111, concernente l'obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La dichiarazione prevista dalla legge 22 gennaio 1934, n. 111, deve essere redatta in conformità di un modello le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministero della guerra.

Art. 2.

Non oltre il 15 dicembre di ogni anno il « Reale Automobile Club d'Italia » provvede alla stampa dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo precedente, nei quantitativi presumibilmente occorrenti.
I modelli di dichiarazione sono messi in distribuzione a cura delle sedi e sezioni del « Reale Automobile Club d'Italia ».

Art. 3.

Gli uffici, incaricati della esazione della tassa di concessione governativa per la vidimazione annuale delle patenti di abilitazione alla guida, non procedono alla apposizione ed all'annullamento delle marche di concessione governativa se non viene ad essi esibita, insieme con la patente, la dichiarazione prescritta dalla legge 22 gennaio 1934, n. 111, redatta sull'apposito modello a stampa che deve essere riempito dei dati richiesti.
Gli uffici anzidetti, prima di procedere alla apposizione sulla patente ed all'annullamento delle marche di concessione governativa, accertano che i dati relativi all'identità personale del titolare, alla specie e data del rilascio della patente, e gli altri segnati sulla patente stessa, corrispondano esattamente a quelli indicati sul modulo di dichiarazione sottoscritto dal titolare della patente.

Art. 4.

L'avvenuta apposizione e l'annullamento delle marche di concessione governativa sulla patente di abilitazione alla guida, costituiscono la prova dell'adempimento, da parte dei titolari della patente, degli obblighi previsti dalla legge 22 gennaio 1934, n. 111, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni di legge nei casi di dichiarazioni inesatte o reticenti.

Art. 5.

I modelli di dichiarazione, presentati agli uffici sopra indicati, vengono quindicinalmente trasmessi alla sede centrale del Reale Automobile Club d'Italia perchè proceda alle rilevazioni statistiche periodiche od occasionali richieste dal Ministero della guerra.
I modelli stessi vengono trasmessi dalla sede centrale del Reale Automobile Club d'Italia al Ministero della guerra, a mano a mano che essi non sono più necessari per le rilevazioni statistiche sopra indicate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1934-XIII, n. 2173.
Estensione facoltativa alle Colonie italiane delle disposizioni di cui ai Regi decreti-legge nn. 1942 e 1943 in data 8 dicembre 1934-XIII concernente la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero e relative sanzioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge nn. 1942 e 1943 in data 8 dicembre 1934-XIII, concernenti, rispettivamente, la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero, e le sanzioni per la irregolare tenuta delle contabilità e della corrispondenza di banche e cambiavalute riferentesi a pagamenti fuori d'Italia ed al commercio dei cambi;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in senso analogo anche per le Colonie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge nn. 1942 e 1943 in data 8 dicembre 1934-XIII, possono essere estese, con quegli adattamenti e modificazioni che saranno ritenuti opportuni, alle Colonie italiane, mediante decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.
Con la stessa procedura potranno essere emanate le norme complementari, integrative e regolamentari, per l'attuazione delle disposizioni predette.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1934-XII, n. 2174.
Disciplina delle acque sotterranee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto l'elenco dei Comuni del Regno per i cui territori presentasi più urgente la disciplina delle acque sotterranee;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato nell'unito testo vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente e che fa parte integrante del presente decreto, l'elenco dei Comuni del Regno per i cui territori la ricerca l'estrazione e l'utizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 22. — MANCINI.

Elenco dei Comuni interessati.

Provincia di Alessandria

Alessandria
Alluvioni Cambiò
Basaluzzo
Bassignana
Bosco Marengo
Capriata d'Orba
Carbonara Scrivia
Casal Cermeli
Cassano Spinola
Cassine
Castellazzo Bormida
Castelletto d'Orba
Castelnuovo Bormida
Castelnuovo Scrivia
Fresonara
Frugarolo
Gamalero
Guazzora
Isola S. Antonio
Molino Alzano
Novi Ligure
Pietramarazzi
Piovera
Pontecurone
Pozzolo Formigaro
Predosa
Rivarone
Rocca Grimalda
Sale
Sezzadio
Silvano d'Orba
Tortona
Villalvernia

Provincia di Ancona

Ancona
Camerano
Castelbellino
Castel Colonna
Castelfidardo
Chiaravalle
Iesi
Loreto
Maiolati
Montemarciano
Monterado
Monteroberto
Monte S. Vito
Numana
Osimo
Ostra
Ripe
Senigallia

Provincia di Arezzo

Anghiari
Sansepolcro

Provincia di Ascoli Piceno

Grottamare
Monteprandone
S. Benedetto del Tronto
S. Elpidio a Mare

Provincia di Avellino

Cervinara
Montoro Inferiore
Rotondi
Serino
S. Lucia di Serino
S. Martino V. C.
S. Michele di Serino
S. Stefano del Sole

Provincia di Bari

Acquaviva delle Fonti
Bari

Cassano Murge
Gioia del Colle

Provincia di Benevento

Airola
Amorosi
Bonèa
Bucciano
Montesarchio
Paolisi
S. Salvatore
Telese

Provincia di Bergamo

Antegnate
Arcene
Arzago d'Adda
Barbata
Bariano
Brignano
Calcio
Calvenzano
Canonica d'Adda
Caravaggio
Casirate d'Adda
Castel Rozzone
Cividate al Piano
Cologno al Serio
Cortenuova
Covo
Fara d'Adda
Fara Olivana
Fontanella
Fornovo
Ghisalba
Isso
Lurano
Martinengo
Misano di Gera d'Adda
Morengo
Mornico al Serio
Mozzanica
Pagazzano
Palosco
Pontirolo
Pumenengo
Romano di Lombardia
Spirano
Torre Pallavicina
Treviglio

Provincia di Bologna

Anzola
Bazzano
Bologna
Budrio
Borgo Panigale
Calderara
Casalecchio di Reno
Castelmaggiore
Castel San Pietro
Castel Guelfo
Castenaso
Crespellano
Dozza
Granarolo
Imola
Medicina
Mordano
Ozzano
Sala Bolognese
S. Giovanni in Persiceto
S. Lazzaro di Savena
Zola Predosa

Provincia di Brescia

Acquafredda
Alfianello
Bagnolo Mella
Bassano Bresciano
Barbariga
Bedizzole
Berlingo
Borgo Satollo
Borgo S. Giacomo
Brescia
Calcinato
Calvisano
Capriano-Azzano
Carpenedolo
Castelcovati
Castel Mella
Castenedolo
Castrezzato
Chiari
Cigole
Cizzago-Comezzano
Coccaglio
Cologne
Corsano
Dello
Gambara
Ghedi
Gottolengo
Isorella
Leno
Lograto
Lonato
Mairano
Manerbio
Mazzano
Montichiari
Offlaga
Orzinuovi
Orzivecchi
Ospidaletto
Palazzolo sull'Oglio
Pavone del Mella
Pedergnaga
Pompiano
Poncarelle Flero
Pontevico
Pontoglio
Pralboino
Quinzano d'Oglio
Remedello
Rezzato
Roccafranca
Roncadelle
Rovato
Rudiano
S. Gervasio Bresciano
S. Zeno Naviglio
Seniga
Torbole-Casaglia
Travagliato
Trenzano
Urago d'Oglio
Verolanuova
Vialachiara
Visano

Provincia di Brindisi

Brindisi
Francavilla Fontana
Torchiarolo

Provincia di Cagliari

Assemini
Cabras
Cagliari
Decimomannu
Decimoputzu
Elmas
Milis
Monastir
Nuraminis
Oristano
Quarto S. Elena
Riola
Serramanna
Sestu
Siliqua
Simaxis
Solarussa
S. Sperate
S. Vero Milis
Ussana
Uta
Vallermosa
Villasor
Villaspeciosa
Villacidro

Provincia di Catania

Aci Castello
Acicatena
Acireale
Aci S. Antonio
Adrano
Belpasso
Biancavilla
Calatabiano
Castiglione di Sicilia
Catania
Fiumefreddo
Giarre
Mascali
Paternò
Riposto
S. Maria di Licodia

Provincia di Chieti

Francavilla al Mare
S. Giovanni Teatino

Provincia di Cremona

Acquanegra Cremonese
Agnadello
Annicco
Azzanello
Bagnolo
Bonemerze
Bordolano
Calvatone
Camisano
Cappella Canton
Cappella Picenardi
Capralba
Capergnanica
Casalbuttano ed Uniti
Casale Cremasco
Casaletto Ceredano
Casaletto di Sopra
Casaletto Vaprio
Casalmorano
Castel Gabbiano
Castelleone
Castelverde
Castelvisconti
Cella Dati
Chieve
Cicognolo
Corte dei Cortesi con Cigone
Corte dei Frati
Credera
Crema
Cremona
Cremosano
Crotta d'Adda
Cumignano sul Naviglio
Derovere
Dovera
Drizzona
Fiesco
Formigara
Gabbioneta-Binanuova
Gadesco Pieve Delmona
Genivolta
Gerre de Caprioli
Gombito
Grontardo
Grumello Cremonese
Isola Dovarese
Izzano
Madignano
Malagnino
Monte Cremasco
Montodine
Moscazzano
Offanengo
Olmeneta
Ossolaro
Ostiano
Paderno Cremonese
Pandino
Palazzo Pignano
Persico-Dosimo
Pescarolo ed Uniti
Pessina Cremonese
Pezzaglio ed Uniti
Pieranica
Pieve S. Giacomo
Pieve d'Olmi
Pizzighettone
Ricengo
Ripalta Arpina
Ripalta Cremasca
Rivolta d'Adda
Rebecco d'Oglio
Romanengo
Salvirola
S. Bassano
S. Daniele
Scandolara Ripa d'Oglio
Serniano
Sesto ed Uniti
Soncino
Soresina
Sospiro
Spinadesco
Spino d'Adda
Stagno Lombardo
Ticengo
Torre dei Picenardi
Torlino
Trescorre Cremasco
Trigolo
Vaiano
Vaillate
Vescovato
Vidolasco
Volonga
Zappello

Provincia di Cuneo

Barge
Brà
Busca
Caramagna Piemonte
Cardè
Casalgrasso
Castelletto Stura
Cavallerleone
Cavallermaggiore
Centallo
Ceresole d'Alba
Cervere
Cherasco
Castiglione Saluzzo
Cuneo
Envie
Fossano
Genola
Lagnasco
Magliano-Alpi
Manta
Marene
Margarita
Monasterolo di Savigliano
Montanera
Moretta
Morozzo
Murello

Polonghera
Racconigi
Revello
Rocca de Baldi
Saluzzo
Sant'Albano Stura
Savigliano
Scarnafigi
Sommariva Bosco
Tarantasca
Trinità
Verzuolo
Villafalletto
Villanova Solaro
Vottignasco

Provincia di Enna

Centuripe

Provincia di Foggia

Foggia
Ortanova

Provincia di Forlì

Forlì
Forlimpopoli
Rimini
Santarcangelo di Romagna
S. Mauro di Romagna

Provincia di Frosinone

Pontecorvo

Provincia di Genova

Carasco
Chiavari
Cogorno
Genova
Lavagna
Rapallo
Sestri Levante
S. Rufino

Provincia di Imperia

Bordighera
Camporosso
Cervo
Diano Marina
Imperia
Vallecrosia
Ventimiglia

Provincia di Lecce

Alezio
Gallipoli
Lecce
Leverano
Ruffano
Salice Salentino
Traviano
Veglie

Provincia di Livorno

Campiglia Marittima
Piombino
Collesalvetti

Provincia di Macerata

Civitanova Marche
Monte Lupone
Montefano
Porto Civitanova
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati

Provincia di Mantova

Acquanegra sul Chiese
Asola
Borgofranco sul Po
Canneto sull'Oglio
Carbonara di Po
Casa'moro
Casalromano
Casaloldo
Castel Goffredo
Castiglione Stiviere
Ceresara
Felonica
Gazoldo
Goito
Guidozzolo
Mariana
Medole
Pieve di Coriano
Piubega
Quingentole
Quistello
Redondesco
Revere
Rodigo
Sermide
Suzzara

Provincia di Massa

Potenzana

Provincia di Messina

Capo d'Orlando
Caprileone
Francavilla di Sicilia
Giardini
Graniti
Kaggi
Lanza
Messina
Motta Camastra
Roccella Valdemona
Sant'Agata di Militello
S. Domenica Vittoria
S. Marco d'Alunzio
Taormina

Provincia di Milano

Casaletto Lodigiano
Casalmaiocco
Casalpusterlengo
Casarile
Caselle Landi
Caselle Lurani
Casorezzo
Cassano d'Adda
Cassina de Pecchi
Cassinetta di Lugagnano
Castano Primo
Castelnuovo d'Adda
Castiraga Vidardo
Castiglione d'Adda
Cavacurta
Cavenago d'Adda
Cazzimani
Cernusco sul Naviglio
Cervignano
Cerro al Lambro
Cesano Boscone
Cisliano
Codogno
Cologno Monzese
Comazzo
Corbetta
Cormano
Cornaredo
Corneliano Laudenze
Corno Giovine
Corno Vecchio
Corsico
Corte Palasio
Crespiatica
Cuggiono
Culturano
Cusago
Cusano Milanino
Dresano
Fombio
Gaggiano
Galgagnano
Gessate
Gorgonzola
Graffignana
Guardamiglio
Gudo Visconti
Inveruno
Inzago
Lacchiarella
Lainatè
Linate al Lambro
Liscate
Livraga
Locate Triulzi
Lodi
Lodi Vecchio
Macca Storna
Magenta
Mairago
Maleo
Marcallo con Casone
Marudo
Massalengo
Mediglia
Melegnano
Meleti
Melzo
Merlino
Mesero
Milano
Montanaso Lombardo
Morimondo
Motta Visconti
Mulazzano
Nerviano
Nosate
Novate
Noviglio
Opera
Orio Litta
Ospedaletto Lodigiano
Ossago
Ossona
Ozzero
Paderno Dugnano
Pampigliate
Parabiago
Paullo
Pero
Peschiera Borromeo
Pessano
Pieve Emanuele
Pieve Fissiraga
Pioltello
Pogliano
Pozzuolo Martesana
Pregnana
Rho
Robecchetto con Induno
Robecco sul Naviglio
Rodano
Rosate
Rozzano
Salerano al Lambro
Sant'Angelo Lodigiano
S. Colombano al Lambro
S. Donato Milanese
S. Piorano
S. Giuliano Milanese
S. Rocco al Porto
S. Martino in Strada
S. Stefano Ticino
S. Stefano Lodigiano
S. Zenone
Secugnago
Sedriano
Segrate
Senaco
Senna Lodigiana
Sesto S. Giovanni
Settala
Settimo
Somaglia
Sordio
Terranuova dei Passerini
Trezzano
Tribiano
Trucazzano
Turbigo
Turano
Valera Fratta
Vanzago
Vaprio d'Adda
Vermezzo
Vernate
Vignate
Villanuova Sillaro
Villavesco
Vimodrone
Vittuone
Vizzolo
Zelo Buone Persico
Zelo sul Rigone
Zibido S. Giacomo

Provincia di Modena

Castelfranco Emilia
Castelnuovo Rangone
Formigine
Modena
Nonantola
S. Cesario sul Panaro
Sassuolo
Spilamberto
Vignola

Provincia di Napoli

Albanova
Bacoli
Cancello Arnone
Capua
Casamicciola
Castellammare di Stabia
Castelvolturno
Frignano
Forio d'Ischia
Giuliano
Grazzanise
Ischia
Lacco Ameno
Monte di Procida
Napoli
Pompei
Portici
Pozzuoli
Procida
S. Antonio Abate
S. Giorgio a Cremano
S. Maria la Fossa
Villa Literno

Provincia di Novara

Barengo
Bellinzago Novarese
Borgo Lavezzaro
Briona
Caltignaga
Cameri
Casaleggio-Castellazzo
Casalino

Cavaglio d'Agogna
Cerano
Cressa
Galliete
Garbagna Novarese
Granozzo con Monticello
Momo
Nibbiola
Novara
Romentino
S. Pietro Mosezzo
Sozzago
Suno
Terdobbiate
Tornaco
Trecate
Vaprio d'Agogna
Vespolate

Provincia di Padova

Trebaseleghe

Provincia di Palermo

Balestrate
Carini
Cinisi
Palermo
Partinico
Terrasini
Villabate

Provincia di Parma

Collecchio
Cortile S. Martino
Felino
Fidenza
Fontanellato
Fontevivo
Golese
Montechiarugolo
Noceto
Parma
Polesine Parmense
Roccabianca
S. Lazzaro Parmense
S. Pancrazio Parmense
Sissa
Traversetolo
Vigatto
Zibello

Provincia di Pavia

Alagna
Albonese
Albuzzano
Badia
Barbianello
Bascapè
Battuta
Belgioioso
Bereguardo
Borgo S. Siro
Bornasco
Broni
Carbonara Ticino
Casei Gerola
Casorate Primo
Cassolnuovo
Casteggio
Cava Manara
Certosa di Pavia
Cigognola
Cilavegna
Chignolo Po
Copiano
Corteolona
Costa dei Nobili
Cura Carpignano
D'Orno
Filighera
Fossarmarto
Gambalò
Garlasco
Genzone
Gerenzago
Giussago
Gravellona
Groppello Cairoli
Inverno
Landriano
Lardirago
Linarolo
Lungavilla
Magherno
Marcignago
Marzano
Mezzana Rabattonè
Mirabello ed Uniti
Miradolo
Montebello
Monticelli Pavese
Mortara
Parona
Pavia
Pieve Porto Morone
Redavalle
Rivanazzano
Robecco Pavese
Rognano
Roncaro
S. Genesio ed Uniti
S. Martino Siccomario
S. Zenone al Po
S. Cristina e Bissone
S. Giulietta
Siziano
Spessa
Sommo
Stradella
Torre d'Arese
Torre d'Isola
Torrevecchia Pia
Travacò Siccomario
Trivolsio
Tromello
Trovo 5
Valle Salimbene
Vellezzo Bellini
Verretto
Vidigulfo
Vigevano
Villa Anterio
Villanova d'Ardenghi
Vistarino
Voghera
Zerbo
Zerbolò
Zinasco

Provincia di Perugia

Assisi
Bastia
Bettona
Bevagna
Campello sul Clitunno
Cannara
Castel Ritaldi e S. Giovanni
Citerna
Città di Castello
Foligno
Montefalco
Monterchi
S. Giustino
Spello
Spoleto
Torgiano
Trevi

Provincia di Pesaro

Fano
Mondolfo
Montelabbate
Pesaro

Provincia di Pescara

Città Sant'Angelo
Montesilvano
Pescara

Provincia di Piacenza

Cadeo
Calendasco
Caorso
Cappaneto
Castell'Arquato
Castel San Giovanni
Castelvetro Piacentino
Fiorenzuola d'Arda
Gossolengo
Monticelli
Piacenza
Potenzano
Pontenure
Rottofreno
S. Giorgio Piacentino
Sarmato
Villanova sull'Arda

Provincia di Pisa

Bagni S. Giuliano
Bientina
Calcinaia
Cascina
Crespina
Fauglia
Lari
Pisa
Ponzacco
Pontedera
Vicopisano

Provincia di Pistoia

Agliana
Montale
Pistoia
Tizzana

Provincia di Ravenna

Massalombarda

Provincia di Reggio Calabria

Cittanova
Gioia Tauro
Polistena
Reggio Calabria
Rizziconi
Rosarno
Taurianova
Varapodio
Villa San Giovanni

Provincia di Reggio Emilia

Bibbiano
Campeggine
Cavriago
Gattatico
Guastalla
Luzzara
Montecchio Emilia
Reggio Emilia
S. Ilario d'Enza

Provincia di Roma

Fondi
Monte S. Biagio

Provincia di Salerno

Angri
Castel S. Giorgio
Fisciano
Mercato S. Severino
Nocera Inferiore
Nocera Superiora
Pagani
Roccapiemonte
Scafati
S. Marzano sul Sarno

Provincia di Savona

Albenga
Albisola Marina
Albisola Superiore
Andora
Borghetto S. Spirito
Ceriale
Loano
Quiliano
Savona
Vado Ligure
Villanova d'Albenga

Provincia di Siracusa

Floridia
Siracusa

Provincia di La Spezia

Ameglia
Arcola
Beverino
Bolano
Castelnuovo di Magra
Follo
Lerici
Levanto
Ortonovo
Riccò del Golfo
Sarzana
La Spezia
S. Stefano di Magra
Vezzano Ligure

Provincia di Taranto

Massafra
Palagiano

Provincia di Teramo

Colonnella
Giulianova
Roseto
Silvi
Tortoreto

Provincia di Torino

Airasca
Buriasco
Cambiano
Candiolo
Carignano
Carmagnola
Castagnola Piemonte
Cavour
Cercenasco
Cumiana
Garzigliana
La Loggia
Macello
Moncalieri
Nichelino
None
Pancalieri
Pecetto Torinese
Piobesi Torinese
Piscina

Poirino
Santena
Scalenghe
Trofarello
Vigone
Villafranca Piemonte
Villastellone
Vinovo
Volvera

Provincia di Treviso

Castelfranco Veneto
Maserada
Treviso

Provincia di Udine

Codroipo
Morzano al Tagliamento

Povincia di Verona

Buttapietra
Castel d'Azzano
Castelnuovo di Verona
Lazise
Mozzecane
Oppeano
Pastrengo
Povegliano
S. Martino Buon Albergo
Verona
Vigasio
Zevio

Provincia di Vicenza

Dueville
Lonigo
Vicenza

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934-XIII, n. 2175.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Monza ad accettare una donazione.

N. 2175. R. decreto 2 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Monza viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 5000, disposta in suo favore dai coniugi Canali.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934-XIII, n. 2176.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Macerata a cedere un locale al Comitato dell'Opera nazionale Balilla.

N. 2176. R. decreto 2 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Macerata viene autorizzato a cedere gratuitamente a quel Comitato dell'Opera nazionale Balilla il locale denominato « Ricreatorio Castelfidardo », affinchè il detto Comitato lo adibisca a Casa di economia domestica.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2177.
Autorizzazione alla Società Torinese protettrice animali di Torino ad accettare una eredità.

N. 2177. R. decreto 6 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene autorizzata la Società Torinese protettrice animali, sedente in Torino, ad accettare l'eredità lasciatale dalla defunta signora Mortara Rosa Pia vedova Ramorino, concordando con la usufruttuaria la percezione di una indennità di L. 16.000 in cambio della immediata nuda proprietà alla quale la Società rinuncierebbe.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 3.
Provvedimenti diretti a disciplinare il commercio dei cambi in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, in analogia a quanto disposto nel Regno, alla disciplina del commercio dei cambi in Libia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, di emanare, con propri decreti, provvedimenti diretti a disciplinare il commercio dei cambi in Libia.

Art. 2.

Lo stesso Ministro determinerà le ammende e le altre penalità per i trasgressori, nei limiti indicati nell'art. 5 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, che, in forza del presente decreto, viene esteso alla Libia.

Art. 3.

I trasgressori potranno essere tratti in arresto e deferiti alle Commissioni locali per il confino.

Art. 4.

La facoltà concessa al Ministro per le colonie col R. decreto-legge 26 dicembre 1934-XIII, n. 2173, potrà essere esercitata dal Ministro stesso, e sempre di concerto col Ministro per le finanze, per ogni ulteriore modifica che venisse apportata ai Regi decreti-legge 8 dicembre 1934-XIII, nn. 1942 e 1943.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del governo, registro 355, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1935-XIII, n. 4.

Autorizzazione all'Istituto nazionale « Luce » ad assumere e rilevare partecipazioni azionarie in aziende aventi per scopo l'esercizio cinematografico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale « Luce », modificato col R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1848;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta che l'Istituto nazionale « Luce » sia messo in condizione di poter esercitare il controllo su aziende aventi per scopo l'esercizio cinematografico, assumendo partecipazioni azionarie nelle aziende stesse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale « Luce » è autorizzato ad assumere e rilevare partecipazioni azionarie in aziende aventi per scopo l'esercizio cinematografico.

Le assunzioni o i rilievi saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione in conformità agli articoli 11 e 26 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, modificato dal R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, e approvati dal Capo del Governo, sentito il Ministro per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 113. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1934-XIII.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Paolo Veronelli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 11 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1925, n. 136, col quale il sig. Veronelli Paolo di Angelo venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la lettera 30 dicembre 1933 con cui il detto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Visto che il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, la Deputazione di borsa ed il Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano, hanno espresso parere favorevole per l'accettazione delle dimissioni come sopra presentate dal sig. Veronelli, tenuto conto che egli non ha lasciato alcuna pendenza per affari di Borsa;

Visto il parere in proposito espresso dall'ispettore superiore del Tesoro presso la Borsa valori di Milano;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate, con effetto dal 30 dicembre 1933-XII, le dimissioni del sig. Veronelli Paolo di Angelo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 131. — GUALTIERI.

(185)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1935-XIII.

Sostituzione di un membro della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari, 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1929, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1929, registro 4° Ufficio riscontro poste, foglio 180, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma;

Visti i decreti Ministeriali 9 febbraio 1930 e successivi, che confermano in carica la predetta Commissione fino al 14 febbraio 1935;

Considerata la necessità di sostituire il prof. Baiardi Francesco, deceduto;

Visto che il Governatorato di Roma ha proposto il grande ufficiale maestro Bustini Alessandro per sostituire il detto maestro Baiardi Francesco;

Decreta:

Articolo unico.

Il grande ufficiale maestro Bustini Alessandro è nominato membro della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma, in sostituzione del prof. Baiardi Francesco, deceduto, e con effetto dalla data del presente decreto fino al 14 febbraio 1935.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(187)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1935-XIII.
Ordinanza di sanità marittima concernente le provenienze per via di mare sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera e il tifo esantematico.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di rivedere l'elenco delle località le cui provenienze sono sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera e il tifo esantematico;
Vedute le ordinanze di sanità marittima emanate in materia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1934;
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Art. 1.

Sono sottoposte alle misure prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930:

A) Nei riguardi della peste, le provenienze:

a) per l'Africa:
1° da Dakar e da tutti i porti del Senegal;
2° da Alessandria e da Porto Said (Egitto);
3° da tutti i porti del Madagascar;

b) per l'America:
4° da Buenos Ayres e dai porti delle provincie di Santa Fè e Buenos Ayres;
5° dai porti dello Stato Brasiliano di Cearà;
6° da tutti i porti del Perù;

c) per l'Asia:
7° da tutti i porti dell'isola di Ceylon;
8° da tutti i porti dell'India inglese compresi fra Moulmein e Karaki;
9° da tutti i porti dell'Indocina francese e del Kwangtschou-wan;
10° da tutti i porti della Manciuria;

d) per l'Europa:
11° dai porti dell'Isola di San Miguel (Azzorre);

e) per l'Oceania:
12° da tutti i porti dell'Isola di Giava (Indie Orientali Olandesi).

B) Nei riguardi del colera, le provenienze:

a) per l'Asia:
13° da Chandernagor Karikal, Mahé e Pondichery (Indie francesi);
14° da tutti i porti della Birmania, del Bengala e delle presidenze di Madras e Bombay (India inglese);
15° da tutti i porti dell'Indocina francese.

C) Nei riguardi del tifo esantematico, le provenienze:

a) per l'America:
16° da tutti i porti del Cile.

Art. 2.

È revocata l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1° febbraio 1934, concernente le misure contro la peste, il colera e il tifo esantematico per le provenienze non comprese nel precedente articolo 1.

L'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli, i Prefetti delle Provincie marittime del Regno e le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(196)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1935-XIII.
Norme concernenti l'esportazione di merci dalla Libia verso l'estero.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 3, con il quale si dà facoltà al Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, di emanare provvedimenti diretti a disciplinare il commercio dei cambi in Libia;
Ritenuta la necessità di provvedere in tal senso;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione di merci dalla Libia verso l'estero, è subordinata all'obbligo della cessione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero delle divise, dei crediti, e di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia e della Libia, corrispondenti al prezzo delle merci esportate.
La cessione si attua pel tramite della Banca d'Italia e delle Banche di cui all'art. 10.
La cessione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla copia della fattura munita, a prova della sua autenticità e sincerità, della firma dell'esportatore.
Le dilazioni accordate per il pagamento della merce esportata, non potranno in nessun caso superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce stessa.

Art. 2.

L'esportatore, in via definitiva, di merci dalla Libia è tenuto a presentare alle Dogane della Tripolitania e della Cirenaica, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 7 dell'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica, il benestare all'esportazione che gli verrà rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 contro la cessione di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'esportatore in via temporanea di merci dalla Libia è tenuto a presentare, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 7 dell'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica, il benestare all'esportazione, che gli verrà rilasciato dalla Banca d'Italia contro presentazione di una fattura pro-forma nella quale siano indicati: il destinatario della merce, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce da esportare, il motivo della temporanea esportazione e la data alla quale la merce rientrerà in Libia.
La fattura pro-forma sarà munita, a prova della sua autenticità e sincerità, della firma dell'esportatore.

L'esportatore in via temporanea dovrà impegnarsi, nei confronti della Banca d'Italia, a fare rientrare la merce in Libia entro il termine indicato ed ove contravvenga a tale impegno, oltrechè incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 13, sarà obbligato a consegnare all'Istituto dei cambi con l'estero le divise corrispondenti al valore della merce non rientrata in Libia.

Art. 4.

Chiunque intende esportare in conto deposito o per la vendita in commissione merci, che non siano deperibili, deve assumere impegno, nei confronti dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, di effettuare nel giorno della vendita, anche parziale, della merce, la cessione delle divise, dei crediti, e di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia e della Libia corrispondenti al ricavo netto delle merci vendute.

Tale ricavo netto dovrà essere adeguatamente documentato e, tenuto conto delle spese e delle condizioni del rispettivo traffico di esportazione, dovrà corrispondere ai prezzi vigenti in Libia il giorno della vendita, per merci della stessa natura e qualità.

L'impegno di cui sopra sarà preso per il tramite della Banca d'Italia o di una delle banche autorizzate di cui all'art. 9 e dovrà essere accompagnato da fattura pro-forma nella quale saranno indicati il nome e domicilio del destinatario, la descrizione quantitativa e qualitativa della merce ed il prezzo di essa al giorno della spedizione.

La fattura pro-forma sarà, a prova della sua sincerità ed autenticità, munita della firma dell'esportatore.

Il benestare per l'esportazione rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle banche autorizzate di cui all'art. 9 dovrà essere presentato alle Dogane della Libia all'atto della dichiarazione di cui all'art. 7 dell'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 5.

Chiunque intende esportare per la vendita in commissione merci deperibili, deve assumere impegno nei confronti dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di effettuare, nei giorni della vendita anche parziale della merce, la cessione della divisa, dei crediti, e di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia e della Libia corrispondenti al ricavo netto delle merci vendute. Tale ricavo netto dovrà essere adeguatamente documentato.

L'impegno di cui sopra sarà preso pel tramite della Banca d'Italia o di una delle banche autorizzate di cui all'art 9 e dovrà essere accompagnato da fattura pro-forma nella quale saranno indicati: il nome e il domicilio del destinatario, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce ed il prezzo di essa al giorno della spedizione.

La fattura pro-forma sarà, a prova della sua sincerità ed autenticità, munita della firma dell'esportatore.

Il benestare per l'esportazione rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle banche autorizzate di cui all'art. 9 dovrà essere presentato alle Dogane della Libia all'atto della dichiarazione di cui all'art. 7 dell'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 6.

Presso ogni sede coloniale della Banca d'Italia è costituito un Comitato di revisione dei prezzi dichiarati per le merci esportate. Esso è composto dal direttore della Banca d'Italia o da un suo delegato fisso, dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa o da un suo delegato fisso e da un ufficiale della Regia guardia di finanza. Su richiesta del direttore della Banca d'Italia potranno essere chiamati a partecipare alla verifica dei prezzi di ciascuna categoria di merci, esperti del rispettivo ramo di attività economica designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Per i ricavi netti delle merci deperibili esportate per la vendita in commissione, potrà essere interpellato l'Istituto nazionale per l'esportazione.

Il compito di coordinare e sorvegliare l'azione e le rilevazioni dei predetti Comitati locali è affidato al Comitato centrale costituito presso il Ministero delle finanze a sensi dell'art. 6, terzo comma, del decreto del Ministro per le finanze 8 dicembre 1934, a cui interverrà, in tali circostanze, un delegato del Ministero delle colonie.

Art. 7.

Chi per ragioni di residenza non sia in grado di attuare altrimenti la cessione della divisa di cui all'art. 1, di prendere altrimenti l'impegno di cui agli articoli 4 e 5 e di richiedere il benestare per l'esportazione, potrà rivolgersi alla Banca d'Italia o ad una delle banche autorizzate di cui all'art. 9, con telegramma del quale deve essere stato identificato il firmatario secondo le norme dell'art. 26 delle Istruzioni sul servizio dei telegrammi, ovvero con telegramma con firma legalizzata da trasmettersi giusta l'art. 41 delle predette istruzioni.

Nel telegramma dovrà essere specificato, ove si tratti di esportazione a fermo, il nome ed il domicilio del compratore, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce ed il prezzo, ed ove si tratti di esportazione in deposito o per la vendita in commissione, il nome e domicilio del destinatario, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce, ed il prezzo del giorno di spedizione.

La Banca d'Italia o quella delle banche autorizzate di cui all'art. 9, alla quale l'esportatore si sarà rivolto col suo telegramma, dovrà, entro 48 ore dalla ricezione del telegramma stesso, dichiarare telegraficamente se il benestare richiesto può essere rilasciato o no.

In caso affermativo il benestare per l'esportazione di cui agli articoli 2, 4 e 5 sarà rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle banche autorizzate di cui all'art. 9 con telegramma con firma del capo dell'ufficio centrale della località, mediante la formula « autenticata d'ufficio ».

Art. 8.

È riservato al solo Istituto nazionale per i cambi con l'estero il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia e della Libia.

L'acquisto delle divise, delle tratte sull'estero, dei biglietti di Stato e di banca esteri, la utilizzazione di ogni altro mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia e della Libia, la realizzazione all'estero dei titoli stranieri ed italiani emessi all'estero e l'incasso delle cedole relative, spetterà esclusivamente al medesimo Istituto.

L'esportazione di titoli esteri o italiani emessi all'estero non può essere effettuata senza il benestare dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 9.

Il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia e della Libia sarà esercitato dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per mezzo della Banca d'Italia.

Su proposta del Governatore, sentito il direttore della Banca d'Italia, il Ministro per le colonie, con suoi decreti da emettere di concerto con quello per le finanze e con le

eventuali limitazioni specificate in ciascun decreto, potrà autorizzare altre banche a fungere, ai soli fini suindicati, da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa.

Il Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, con propri decreti, potrà, a suo giudizio insindacabile, in qualunque tempo revocare le autorizzazioni date.

Art. 10.

La Banca d'Italia, con le modalità e le limitazioni specificate in ciascuna autorizzazione, potrà autorizzare singoli cambia-valute ad esercitare, sotto il suo controllo, il commercio di biglietti di Stato e di banca esteri e di monete estere.

La Banca d'Italia potrà in qualunque tempo revocare le autorizzazioni date.

Art. 11.

Le banche autorizzate di cui all'art. 9 ed i cambiavalute sono obbligati a tenere un apposito registro per le operazioni relative al commercio dei cambi soggetti alle discipline di cui all'art. 23 del Codice di commercio.

In questo registro saranno indicate, distintamente in ordine di data, tutte le operazioni sia di acquisto che di vendita indicando il nome, la nazionalità e la residenza del venditore e del compratore, e specificando, oltre la qualità delle valute, la natura e le condizioni delle operazioni stesse.

L'obbligo della tenuta del detto registro è esteso agli esportatori ed agli importatori che dovranno annotarvi le rispettive operazioni di esportazione e di importazione e le cessioni e gli acquisti dei corrispettivi mezzi che possono servire a pagamenti fuori d'Italia e della Libia.

Art. 12.

Le banche di cui all'art. 9 ed i cambiavalute di cui all'art. 10 dovranno tenere, distinte da quelle riferentisi ad altri affari, la contabilità e la corrispondenza riguardanti gli affari relativi ad ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia e della Libia.

Art. 13.

Senza pregiudizio delle maggiori pene portate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 3, ai contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno inflitte dal Ministro per le finanze, con propri decreti, pene pecuniarie che non potranno essere in misura superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione.

Le stesse sanzioni sono applicabili agli esportatori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi sarà stabilita dal Ministro per le finanze la somma da pagare in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Qualora si tratti di società o enti, le sanzioni saranno applicabili anche al presidente, all'amministratore delegato, ed ai sindaci, nonchè ai funzionari o agli impiegati che con la loro azione personale abbiano reso possibile l'esportazione ovvero abbiano reso possibile la presentazione di essa in guisa da ostacolare l'accertamento della sua effettiva natura.

Qualora i trasgressori siano ditte o privati, le sanzioni di cui sopra saranno applicabili distintamente ai titolari, agli interessati direttamente all'operazione, nonchè agli impiegati che abbiano agito nel modo di cui al precedente comma.

Alle sanzioni di cui al presente articolo sono soggetti anche tutti coloro che, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, intervengono alle operazioni non consentite dal presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei riguardi del commercio carovaniero con l'Egitto e con i territori del sud-libico.

Art. 15.

Fino a che non saranno costituiti in Libia gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, sarà chiamato a far parte del Comitato di revisione di cui all'art. 6 del presente decreto, il presidente della Camera di commercio o un suo delegato fisso. Così pure gli esperti di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo predetto, saranno designati dalla Camera di commercio.

Art. 16.

Il presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Tripolitania e della Cirenaica, per quanto concerne le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e nel 5° giorno dalla pubblicazione stessa, per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli dall'1 al 7 e all'art. 15.

Roma, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: JUNG. — p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.

(202)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1935-XIII.

Disposizioni concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero da parte di banche, banchieri, ditte, società e persone giuridiche di qualsiasi natura, di nazionalità italiana aventi sede in Libia.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, concernente la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero;

Ritenuta la necessità di emanare analoghe disposizioni per la Libia;

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1934, n. 2173, con cui si dà facoltà al Ministero delle colonie di provvedere, con suo decreto, da emettere di concerto con quello delle finanze, all'emanazione delle disposizioni predette;

Decreta:

Art. 1.

Le banche, i banchieri, le ditte, le società, e le persone giuridiche di qualsiasi natura, di nazionalità italiana e aventi sede in Libia, dovranno offrire, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e, su richiesta, vendere e trasferire al medesimo, tutti i loro crediti verso l'estero, contro pagamento al cambio del giorno, per i crediti liquidi, ed a condizioni da fissarsi, per i crediti non liquidi.

L'offerta dovrà essere fatta, pel tramite delle sedi della Banca d'Italia della Colonia, entro 15 giorni dalla pubblica-

zione del presente decreto nel bollettino ufficiale della Colonia.

Agli Enti, di cui al primo comma del presente articolo, è fatto anche obbligo di denunziare, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, pel tramite della Banca d'Italia, i propri impegni verso l'estero.

Art. 2.

Su proposta della Banca d'Italia, il Governatore potrà autorizzare imprese di assicurazione e di trasporti marittimi a tenere conti in valuta estera, nella quantità strettamente necessaria per le operazioni correnti, sottoponendo il movimento di detti conti al controllo della Banca d'Italia.

Art. 3.

È fatto obbligo a tutti i cittadini metropolitani e libici domiciliati in Libia, di dichiarare alla Banca d'Italia i loro crediti verso banche e banchieri, enti commerciali e finanziari di qualsiasi natura, compagnie fiduciarie e similari, aventi sede fuori del Regno, e delle Colonie. È parimenti fatto obbligo a tutti i cittadini metropolitani e libici di dichiarare i titoli esteri ed i titoli italiani emessi all'estero da loro posseduti, anche se depositati all'estero.

Tale dichiarazione dovrà essere fatta entro il 15 febbraio 1935-XIII per i crediti esistenti e i titoli posseduti alla data del presente decreto.

Le variazioni, che potranno intervenire, successivamente, nelle posizioni di credito o nella proprietà dei titoli, dovranno, parimenti, essere dichiarati alle Sedi coloniali della Banca d'Italia, a cura degli interessati entro il termine di giorni 15 dalla avvenuta variazione.

La Banca d'Italia ed i suoi funzionari sono tenuti al segreto in ordine al contenuto delle dichiarazioni.

Art. 4.

In caso di omessa dichiarazione o quando la dichiarazione non risponde a verità, i contravventori sono passibili di pena restrittiva della libertà personale fino ad un anno.

L'Autorità giudiziaria e qualsiasi organo giurisdizionale, come pure ogni pubblico ufficiale, non potrà conoscere dell'esistenza dei crediti e dei titoli all'estero di cui all'art. 3, nè prestare il suo ministero, se non in seguito alla presentazione di un certificato della Banca d'Italia che comprovi la dichiarazione fatta a norma del presente decreto.

La emissione della dichiarazione potrà essere regolarizzata agli effetti del comma precedente, con decreto del Governatore e contro il pagamento di una tassa variabile dal 25 al 40 % del valore per il quale la dichiarazione non fu effettuata.

Art. 5.

Le banche, i banchieri, le ditte, le società e le persone giuridiche di qualsiasi natura, metropolitane e libiche, aventi sede nelle Colonie, dovranno dichiarare alla Banca d'Italia, i titoli esteri e i titoli italiani emessi all'estero, da essi posseduti anche se depositati all'estero.

Tale dichiarazione dovrà essere fatta entro il 15 febbraio 1935-XIII.

Le variazioni che potranno intervenire, successivamente, nella proprietà dei titoli dovranno essere dichiarate alla Banca d'Italia, entro quindici giorni dall'avvenuta variazione, a cura degli interessati.

La Banca d'Italia ed i suoi funzionari sono tenuti al segreto in ordine al contenuto delle dichiarazioni.

I presidenti e gli amministratori delle Società, i titolari delle Banche e delle ditte ed i rappresentanti legali delle persone giuridiche sono personalmente responsabili del fatto della dichiarazione e delle veridicità di essa.

Senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dalle leggi comuni e dalle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, i contravventori saranno puniti con ammenda che il Governatore ha facoltà di stabilire fino ad un importo pari al valore dei titoli non dichiarati.

Per le Società per azioni, i sindaci dovranno convalidare la dichiarazione delle Società. In caso di omessa dichiarazione o in caso che la dichiarazione non risponda a verità, i sindaci sono passibili di pena restrittiva della libertà personale fino ad un anno.

Art. 6.

Tutte le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte in carta libera.

Art. 7.

Con successivi decreti saranno emanate le norme complementari, integrative e regolamentari, per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Tripolitania e Cirenaica.

Roma, addì 3 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(203)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1935-XIII.
Norme integrative e regolamentari per l'applicazione del decreto Ministeriale 3 gennaio 1935 sulla cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero da parte di banche, banchieri, ditte, società e persone giuridiche di qualsiasi natura, di nazionalità italiana aventi sede in Libia.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1934, n 2173;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione delle norme integrative e regolamentari per l'applicazione del decreto interministeriale 3 gennaio 1935-XIII sulla cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le società, le ditte e le persone giuridiche, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 3 gennaio 1935-XIII, debbono, entro il termine fissato, presentare alle sedi coloniali della Banca d'Italia, in duplice esemplare, una distinta dei loro crediti nei confronti dell'estero, indicando, per ognuno di essi, l'ente o il corrispondente debitore e le condizioni di esigibilità.

I crediti debbono essere ripartiti per Paesi e per valute.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, nel termine di 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione, acquisterà, salvo buon fine, tutti i crediti liquidi.

I prestiti a vista saranno computati sulla base del corso ufficiale delle rispettive valute alla Borsa di Milano, se queste vi sono quotate, altrimenti sulla base della parità delle rispettive quotazioni sulle Borse estere.

Per i crediti commerciali a scadenza gli acquisti saranno effettuati alle condizioni del mercato a termine della giornata per ciascuna valuta.

L'obbligo della notifica alla Banca d'Italia, per l'eventuale cessione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, si intende esteso alle disponibilità di fondi liquidi o crediti all'estero di cui gli interessati possano, successivamente, venire in possesso per qualsiasi titolo.

Art. 2.

Le imprese di assicurazione e quelle dei trasporti marittimi aventi la loro sede principale in Libia, sono tenute a trasmettere alle sedi coloniali della Banca d'Italia, le distinte dei loro crediti e debiti verso l'estero.

Esse potranno avanzare richiesta alla Banca d'Italia per mantenere conti in valute estere indicando la misura che esse considerano strettamente necessaria pel normale esercizio della loro attività.

Alla fine di ogni trimestre le dette imprese trasmetteranno alla Banca d'Italia un estratto della loro contabilità da cui risulti lo stato delle loro disponibilità all'estero con la dimostrazione degli aumenti e delle diminuzioni in esse avvenute durante il trimestre, e con l'indicazione particolareggiata delle singole operazioni che a tali aumenti e diminuzioni hanno dato luogo.

Art. 3.

Le persone di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 3 gennaio 1935-XIII, sono tenute a presentare, entro i termini prescritti, alle sedi coloniali della Banca d'Italia, in duplice esemplare, una dichiarazione in cui siano specificati i loro crediti all'estero. Nella dichiarazione, da firmarsi in calce dagli interessati, dovrà essere specificato il cognome, il nome, il domicilio del dichiarante e, per ciascun credito, l'importo in valuta, l'indicazione se *è a vista* o *a termine* ed in tal caso la scadenza, nonchè il nome e l'indirizzo della Banca o del corrispondente presso il quale esiste il credito. Prima della firma dovrà essere specificato quanto segue:

«Il sottoscritto dichiara di non possedere altri crediti all'estero oltre quelli sopraindicati ».

Le persone di cui all'art. 3; nonchè le società, le ditte o le persone giuridiche, di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 3 gennaio 1935-XIII, sono tenute a presentare, entro lo stesso termine, alla Banca d'Italia, in duplice esemplare, una dichiarazione in cui siano specificati gli estremi e le caratteristiche dei titoli esteri o italiani emessi all'estero di loro proprietà e da esse posseduti. Nella dichiarazione da firmarsi in calce dagli interessati, dovrà essere specificato il cognome, nome e domicilio del dichiarante, ed elencati i titoli divisi per gruppi di uno stesso titolo, indicando per ciascuno, il quantitativo, la categoria, la denominazione, la valuta, il valore nominale ed il nome, cognome e indirizzo del depositario.

Prima della firma dovrà essere specificato quanto segue:

« Il sottoscritto dichiara di non possedere altri titoli esteri o italiani emessi all'estero oltre quelli sopra indicati ».

Un esemplare di ciascuna dichiarazione sarà trattenuto dalla Banca d'Italia e l'altro sarà restituito agli interessati debitamente vistato.

Dovranno essere fatte, con modalità analoghe, le dichiarazioni relative alle variazioni intervenute nella proprietà o nel possesso di crediti o titoli ai termini degli articoli 3 e 5 del decreto Ministeriale 3 gennaio 1935-XIII.

Roma, addì 3 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

(204)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1935-XIII.

Sanzioni per la irregolare tenuta della contabilità e della corrispondenza di banche e cambia-valute aventi sede in Libia.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1948, con cui vengono stabilite le sanzioni per la irregolare tenuta delle contabilità e della corrispondenza di banche e cambiavalute, riferentisi a pagamenti fuori d'Italia e al commercio dei cambi;

Ritenuta la necessità di emanare analoghe disposizioni per la Libia;

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1934, n. 2173, con cui si dà facoltà al Ministro per le colonie di provvedere, con suo decreto, da emettere di concerto con quello per le finanze, all'emanazione delle disposizioni predette;

Decreta:

Articolo unico.

Le irregolarità riscontrate nella contabilità e nella corrispondenza di banche e cambiavalute aventi sede in Libia, riferentisi ad affari relativi ad ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero; nonchè nella tenuta del registro per operazioni relative al commercio dei cambi da parte di chiunque vi sia obbligato, saranno punite con ammende che il Governatore della Colonia ha facoltà di stabilire da L. 200 a L. 10.000, per ciascuna irregolarità.

Qualora si tratti di Società o Ente, le sanzioni saranno applicabili anche al presidente, all'amministratore delegato ed ai sindaci, nonchè ai funzionari ed agli impiegati che, con la loro azione personale, abbiano concorso alle irregolarità.

Qualora i trasgressori siano ditte o privati, le sanzioni di cui sopra saranno applicabili ai titolari, agli interessati direttamente all'operazione, nonchè agli impiegati che abbiano concorso alle irregolarità.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Tripolitania e della Cirenaica.

Roma, addì 3 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

(205)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1935-XIII.

Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Uruguay.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

ED

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge l'11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934 recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti ed a trasferimenti di valuta nell'Uruguay che si riferiscono sia direttamente sia indirettamente ad importazioni di merci originarie o provenienti dall'Uruguay effettuate durante il periodo 1° ottobre 1934-20 gennaio 1935, e da effettuare, è tenuto a valersi esclusivamente dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per tramite della Banca d'Italia.

Art. 2.

Chiunque alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di merci originarie o provenienti dall'Uruguay, importate durante il periodo di cui all'articolo precedente, dovrà entro 15 giorni dalla data di applicazione del presente decreto, farne denuncia all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà fra l'altro, le indicazioni del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo della valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante, che dovrà unirlo alla richiesta di somministrazione o di trasferimento di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'importatore di merce originaria o proveniente dall'Uruguay è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui all'articolo precedente.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo e corredata da copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari munito del visto delle dogane sarà restituito al denunciante che dovrà unirlo alla richiesta di somministrazione o di trasferimento di cui all'art. 1. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione, merce originaria o proveniente dall'Uruguay deve preventivamente chiedere speciale nulla-osta all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla-osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 3 l'originale del nulla-osta. Quando tale nulla-osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla-osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merci considerate dal presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dalla avvenuta vendita, nei modi stabiliti dall'art. 2.

Art. 5.

Gli esportatori italiani di merci destinate nell'Uruguay sono tenuti a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, il benestare prescritto dal decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni.

Art. 6.

Le norme di cui agli articoli precedenti, sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca del Carnaro e di Zara.

Art. 7.

Senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno puniti con le sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni e con qualsiasi altro mezzo abbia tentato di fare apparire di diversa origine merce originaria dell'Uruguay.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzioni alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie dell'Uruguay importate o da importare.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: Jung.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: Suvich.

Il Ministro per la grazia e la giustizia: De Francisci.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: Asquini.

(195)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 gennaio 1935-XIII.
Nomina degli onorevoli Roberto Farinacci e Giovanni Marinelli a membri del Gran Consiglio del Fascismo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 4 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, contenente modificazioni alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo;

Decreta:

Sono nominati membri del Gran Consiglio del Fascismo, per la durata di un triennio, a' termini dell'art. 4 dell'anzidetta legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, gli onorevoli Roberto Farinacci e Giovanni Marinelli.

Roma, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato: Mussolini.

(194)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 529-I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Livovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Livovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Lupotina Maria, nato a Filippano (Dignano) il 21 febbraio 1870 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Livoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vitassovich Anna fu Martino e fu Mestrich Giovanna, nata a Filippano (Dignano) 25 aprile 1878; ed ai figli nati a Filippano: Giovanni, il 2 marzo 1899; Eufemia, 26 aprile 1903; Martino, il 29 febbraio 1908; Lucia, il 24 febbraio 1910; Cecilia, il 6 aprile 1912; e Giacomo, il 15 marzo 1915; ed alla nuora Cettina Caterina di Antonio e fu Caterina Vitassovich, nata a Filippano, il 4 novembre 1903, moglie di Giovanni Livovich.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8756)

N. 1403 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Giovanni figlio di Martino e di Marich Maria nato a Villa Mari di Canfanaro il 3 maggio 1899 e abitante a Villa Mari, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cecchich Anastasia di Antonio e di Marich Maria nata a Villa Coreni il 12 ottobre 1900, ed ai figli nati a Villa Mari: Martino, l'8 settembre 1921; Maria, il 13 dicembre 1924; Umberto, il 29 maggio 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8775)

N. 1417 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Martino figlio del fu Michele e della fu Agata Corenich, nato a Canfanaro il 28 settembre 1864 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Svich Oliva illeg. fu Oliva, nata a Sanvincenti, il 16 aprile 1883 ed ai figli nati a Canfanaro: Pietro, il 22 giugno 1907; Antonio, il 21 settembre 1913; Michele, il 30 aprile 1893; Martino, l'8 dicembre 1915; Maria, il 4 dicembre 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8776)

N. 1407 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Giovanni figlio del fu Tomaso e della fu Zonta Anna, nato a Canfanaro, il 24 agosto 1887 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Burich Agata di Antonio, nata a Canfanaro il 10 febbraio 1888 ed ai figli nati a Canfanaro: Martino, il 4 maggio 1912; Anna, il 27 ottobre 1914; Maria, il 29 luglio 1920; Matteo, il 26 settembre 1922; Vladimiro-Stefano, il 25 dicembre 1909; ed Albina, il 15 maggio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8777)

N. 1401 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Fillich Eufemia, nato a Canfanaro il 27 luglio 1867 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Vicich fu Tomaso e fu Caterina Fillich, nata a Canfanaro, il 25 aprile 1874 ed ai figli nati a Canfanaro: Pietro, il 6 aprile 1900; Giovanni, il 14 maggio 1903; Natale il 25 dicembre 1909; Eufemia, il 4 marzo 1907; Martino, il 27 febbraio 1913; Maria, il 1° aprile 1916; Antonio, il 2 agosto 1897.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8778)

N. 1400 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Morosin Eufemia, nato a Canfanaro il 3 aprile 1883 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paicevich Fosca di Simone e di Doblanovich Fosca, nata a Sanvincenti il 22 maggio 1881 ed ai figli nati a Canfanaro: Maria-Fosca, il 1° giugno 1903; Martino-Giovanni, il 28 febbraio 1906; Nicolò-Antonio, il 30 luglio 1909; Matteo, il 24 feb-

braio 1911; Giovanni, il 9 novembre 1913; Eufemia, il 20 febbraio 1916; Antonio, il 29 novembre 1918; Mario, il 10 giugno 1921; Romano, il 10 ottobre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8779)

N. 120 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Hreglia » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Hreglia Giovanni, figlio di fu Giovanni e della fu Hreglia Domenica, nato a Dragosetti di Cherso il 30 novembre 1880 e abitante a Dragosetti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Reglia ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Muscardin Domenica fu Giovanni e di Velcich Domenica, nata a Dragosetti il 1° novembre 1879 ed ai figli nati a Dragosetti: Domenica, il 5 ottobre 1911, e Giovanni, il 29 luglio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 . Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8705)

N. 127 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Hreglia » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Hreglia Maria vedova Giovanni figlia del fu Giovanni e della fu Hreglia Maria, nata a Dragosetti di Cherso il 12 settembre 1881 e abitante a Ivagni di Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Reglia ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figliastri, nati a Ivagni dal fu Giovanni Hreglia e dalla fu Maria Palisca: Domenico, il 7 maggio 1915, e Giuseppe, il 2 marzo 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8706)

N. 1501 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Macovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Macovaz Giovanni, figlio del fu Andrea e della Biloslavo Giovanna, nato a Piemonte di Grisignana il 20 marzo 1893 e abitante a Piemonte n. 128 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana d « Macchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sincovich Anna fu Antonio e di Cmet Angela, nata a Grisignana il 23 febbraio 1902, ed ai figli nati a Piemonte: Giovanni, il 1° novembre 1921; Maria-Anna, l'11 maggio 1924; Silvano, il 25 gennaio 1926 e Marcello, il 30 settembre 1927, nonchè alla madre Biloslavo Giovanna ved. Macovaz fu Antonio e fu Brecevaz Maria, nata a Piemonte il 18 gennaio 1854.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8815)

N. 1454 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mattias Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Mottica Elena, nato a Dignano il 1° settembre 1879 e abitante a Dignano, Sersi n. 195 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Muscovich Maria di Matteo e fu Maria Butcovich, nata a Dignano il 2 gennaio 1888, ed ai figli nati a Dignano: Giovanni, il 26 gennaio 1921; Giuseppe, il 26 febbraio 1926 ed Antonio il 28 marzo 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8816)

N. 1445 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marovich » è di origine italiana e che in forza dell'art 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Marovich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Sugaich, nato a Filippano di Dignano il 13 luglio 1884 e abitante a Marzana di Dignano n. 90 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Blasina Maria fu Michele e fu Giovanna Radollovich, nata a Marzana il 20 ottobre 1881, ed alle figlie nate a Marzana: Maria, il 27 febbraio 1909; Anna il 17 febbraio 1911; Aurora, il 5 febbraio 1919 ed Eugenia, il 10 ottobre 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8819)

N. 1453 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Matcovich Martino, figlio del fu Martino e della fu Lucia Stocovich, nato a Gaiano di Dignano il 1° novembre 1896 e abitante a Gaiano è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cicada Maria di Gregorio e di Caterina Collich, nata a Gaiano il 25 febbraio 1904, ed ai figli nati a Gaiano: Carlo, il 5 febbraio 1926 e Giuseppe, il 2 marzo 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8820)

N. 539 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucassich Natale, figlio di Eufemia, nato a Marzana (Dignano) il 20 dicembre 1920 e abitante a Marzana, n. 169, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucassi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X.

Il Prefetto: Foschi.

(8771)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 10 gennaio 1935 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2049, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1934, n. 306, recante norme integrative per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato.

(198)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 17.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.77
Inghilterra (Sterlina)	57.52
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.76
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	221.50
Romania (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.22
Svezia (Corona)	2.97
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.55
Id. 3,50 % (1902)	81.375
Id. 3 % lordo	60.725
Prestito Conversione 3,50 %	81.575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.175
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.025
Id. id. 5 % id. 1941	104.30
Id. id. 4 % id. 1943	99.30

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sette posti di vice economo di 2ª classe nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842;
Visto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. [illegible];
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di vice economo di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo B, grado 11°).

Al concorso sono ammesse anche le donne, alle quali sono riservati due dei sette posti disponibili.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 40 anni compiuti alla data del bando e di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Il limite stesso è inoltre elevato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Per fruire di tale beneficio, gli interessati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito, attestante la inscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi suddetti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termini fissati nell'art. 6, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica, magistrale e degli Istituti di educazione, concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata dal prefetto della Provincia con la indicazione, se il candidato è di sesso maschile, che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile, e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale fascista da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, e per i candidati che trovansi a prestare servizio militare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) originale o copia autentica del diploma di ragioniere, rilasciato dalle Sezioni di commercio e ragioneria degli Istituti tecnici, oppure del diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria), oppure del diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto commerciale e, infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori straordinari o effettivi, del diploma di licenza liceale o di licenza di istituto tecnico o di maturità classica o scientifica;

i) cenno riassuntivo, in carta libera e in doppio esemplare, degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa;

l) elenco, in carta libera e in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da Istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere b), c), d), e) ed f), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed f), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Nel caso di partecipazione a più concorsi, il candidato deve presentare domande separate; una sola, però, deve essere documentata in modo completo, indicando, in ogni domanda, i concorsi ai quali intende partecipare ed in quale domanda ha allegato i documenti.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi di guerra debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra o dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Le vedove di guerra debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale e coloro che intendano giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 6.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione, concorsi ed esami di abilitazione) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo, non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento.

Art. 7.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove di esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I candidati a tali prove dovranno presentarsi muniti di quanto occorra per scrivere, tranne la carta, che sarà fornita da questo Ministero, debitamente timbrata, sia per la minuta che per la bella copia.

Art 8.

Le prove d'esame sono:

a) una prova scritta: svolgimento di un tema di diritto (istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità dello Stato);

b) una prova orale: colloquio sui seguenti argomenti: istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo, con particolare riguardo all'ordinamento corporativo dello Stato; elementi di ragioneria e di contabilità di Stato; nozioni di legislazione scolastica; nozioni di statistica.

Esse si svolgeranno sui programmi emanati col decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte 1ª, n. 7, in data 14 febbraio 1933.

Art. 9.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tutte le prove, scritte ed orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale, parte 2ª. Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino ufficiale, parte 2ª.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal Presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte 2ª, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 e, in mancanza, agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, numero 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di vice economo con la qualifica di straordinari, per un periodo di prova di sei mesi.

Roma, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(170)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a ventotto posti di istitutore di 2ª classe e a due posti di istitutrice di 2ª classe nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842;
Visto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1601;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1932, n. 690;
Visto il R decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visti i Regi decreti 5 marzo 1934, n. 1176, e 5 luglio 1934, n. 1405;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento di ventotto posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°) e a due posti di istitutrice di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 40 anni compiuti alla data del bando e di 45 per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Il limite stesso è inoltre elevato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Per fruire di tale beneficio, gli interessati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito, attestante la inscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi suddetti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termini fissati nell'art. 6, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica, magistrale e degli Istituti di educazione, concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata dal prefetto della Provincia con la indicazione, se il candidato è di sesso maschile, che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile, e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale fascista da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazone della data di iscrizione;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, e per i candidati che trovansi a prestare servizio militare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) originale o copia autentica di una delle lauree rilasciate dalle Facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di scienze politiche; oppure di uno qualunque dei diplomi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento; o, infine, di uno dei titoli rilasciati, alla fine del corso completo di studi, dagli Istituti superiori istituiti dall'Opera nazionale Balilla a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, convertito in legge con legge 31 maggio 1928, n. 1149;

i) cenno riassuntivo, in carta libera e in doppio esemplare, degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa;

l) elenco, in carta libera e in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da Istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Nel caso di partecipazione a più concorsi, il candidato deve presentare domande separate; una sola, però, deve essere documentata in modo completo, indicando, in ogni domanda, i concorsi ai quali intende partecipare ed in quale domanda ha allegato i documenti.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi di guerra debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Le vedove di guerra debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gi orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale e coloro che intendano giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 6.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione, concorsi ed esami di abilitazione) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo, non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento.

Art. 7.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove di esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I candidati a tali prove dovranno presentarsi muniti di quanto occorra per scrivere, tranne la carta, che sarà fornita da questo Ministero, debitamente timbrata, sia per la minuta che per la bella copia.

Art. 8.

Le prove d'esame sono:

1) una prova scritta (svolgimento di un tema sulla Storia d'Italia dalle guerre d'indipendenza alla Rivoluzione fascista inclusa);

2) una prova orale: un colloquio, della durata massima di 45 minuti, sui seguenti argomenti:

a) cultura generale (letteraria, storica e giuridica);

b) cultura fascista;

c) pedagogia e igiene;

3) in una prova pratica di educazione fisica e di tirocinio al comando.

Le prove stesse si svolgeranno sui programmi emanati col decreto Ministeriale 22 marzo 1934-XII, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte 1ª, n. 15, in data 10 aprile 1934-XII.

Art. 9.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tutte le prove, scritte ed orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale, parte 2ª. Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicaziane del Bollettino ufficiale, parte 2ª.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure in difetto di tali documenti, la fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal Presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte 2ª, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 e, in mancanza, agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, numero 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di istitutori con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Roma, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(171)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a undici posti di maestro di 2ª classe e a due posti di maestra di 2ª classe nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per esami, per il conferimento di undici posti di mestro di 2ª classe nei Convitti nazionali e di due posti di maestra di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *B*, grado 12°).

Al concorso sono ammessi esclusivamente i maestri e le maestre delle pubbliche scuole elementari in attività di servizio con il grado di ordinario.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 40 anni compiuti alla data del bando e di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Il limite stesso è inoltre elevato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Per fruire di tale beneficio, gli interessati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito, attestante l'inscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi suddetti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nell'art. 4, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica, magistrale e degli Istituti medi di educazione, con-

corsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata dal prefetto della Provincia con la indicazione, se il candidato è di sesso maschile, che gode, o ha titolo al godimento, dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso anche dopo l'inizio delle prove e dopo l'espletamento del concorso stesso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data d'iscrizione;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dall'autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, e per i candidati che trovansi a prestare servizio militare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) certificato del Regio provveditore agli studi attestante che il candidato, alla data del presente bando, insegna nelle pubbliche scuole con il grado di ordinario;

i) cenno riassuntivo, in carta libera e in doppio esemplare, degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa;

l) elenco, in carta libera e in doppio esemplare, dei documenti presentati.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da Istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Nel caso di partecipazione a più concorsi, il candidato deve presentare domande separate; una sola, però, deve essere documentata in modo completo, indicando, in ogni domanda, i concorsi ai quali intende parecipare ed in quale domanda ha allegato i documenti.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi di guerra debbono dimostrare tali loro qualità rispettivamente con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni della autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Le vedove di guerra debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche agli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1025, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale e coloro che intendano giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 6.

Le domande di ammissione scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica, magistrale e degli istituti di educazione, concorsi ed esami di abilitazione) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel 1° comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altra Amministrazione.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel 1° comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento.

Art. 7.

Il Ministero decide della ammissione o della esclusione dal concorso. Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I candidati a tali prove dovranno presentarsi muniti di quanto occorra per scrivere tranne la carta che sarà fornita da questo Ministero, debitamente timbrata, sia per la minuta che per la bella copia.

Art. 8.

Le prove d'esame sono:

1° una prova scritta (svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria);

2° una prova orale (colloquio sui seguent argomenti: nozioni di letteratura italiana; storia d'Italia nei tempi moderni; nozioni di pedagogia ed igiene; aritmetica; nozioni elementari di statistica).

Le prove stesse si svolgeranno sui programmi emanati col decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte 1ª, n. 7, in data 14 febbraio 1933.

Art. 9.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove. Tutte le prove scritte ed orali hanno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale, parte 2ª. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino ufficiale, parte 2ª.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte 2ª, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, e, in mancanza, agli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere, in nessun modo condizionata. Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina, sono assunti ai posti di maestro con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Roma, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(172)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 30 posti di alunno segretario nei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, sull'ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1933, che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per esami per il conferimento di trenta posti di alunno segretario nei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Al concorso sono ammesse anche le donne alle quali, però, i posti non possono essere conferiti in misura superiore alla metà di quelli messi a concorso.

Art. 2

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 30 anni compiuti alla data del bando; il limite stesso è elevato a 35 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e a 39 anni per i mutilati, invalidi di guerra, decorati al valor militare, invalidi per la causa nazionale.

E' elevato inoltre di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Per fruire di tale beneficio, gli interessati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito attestante l'inscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi suddetti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termini fissati nell'art. 6, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica, magistrale e degli Istituti di educazione, concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata dal prefetto della Provincia con la indicazione, se il candidato è di sesso maschile, che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile, e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale fascista da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazone della data di iscrizione;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, e per i candidati che trovansi a prestare servizio militare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) originale o copia autentica del diploma di ammissione a scuole medie di secondo grado, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza da Scuola secondaria di avviamento professionale (già complementare o tecnica) o da Scuola professionale di 2° grado, o da Scuola tecnica commerciale, industriale, agraria; oppure il diploma dei soppressi corsi integrativi (8ª classe elementare);

i) il personale di ruolo statale deve unire all'istanza copia dello stato di servizio che esso presta presso l'Amministrazione dalla quale dipende; il personale non di ruolo che presta servizio statale da almeno sei mesi, deve unire alla domanda un certificato da cui risulti l'inizio, la durata, la qualità del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza. Detti documenti vanno rilasciati dal competente capo di ufficio e legalizzati;

l) cenno riassuntivo, in carta libera e in doppio esemplare, degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa;

m) elenco, in carta libera e in doppio esemplare, dei documenti presentati.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da Istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Nel caso di partecipazione a più concorsi, il candidato deve presentare domande separate; una sola, però, deve essere documentata in modo completo, indicando, in ogni domanda, i concorsi ai quali intende partecipare ed in quale domanda ha allegato i documenti.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi di guerra debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra o dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Le vedove di guerra debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale e coloro che intendano giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 6.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione, concorsi ed esami di abilitazione) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo, non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento.

Art. 7.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione del concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove di esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I candidati a tali prove dovranno presentarsi muniti di quanto occorra per scrivere, tranne la carta, che sarà fornita da questo Ministero, debitamente timbrata, sia per la minuta che per la bella copia.

Art. 8.

Le prove d'esame verteranno sul programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

Le prove scritte, grafica ed orali avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tutte le prove scritte, grafica ed orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale, parte 2ª. Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino ufficiale, parte 2ª.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal Presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte 2ª, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 e, in mancanza, agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, numero 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di alunno segretario con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Dal periodo di prova sono dispensati soltanto coloro che si trovano nelle condizioni indicate alla lettera *i*) dell'art. 3 del presente decreto.

Roma, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte:

1. Componimento che valga a dimostrare la cultura generale del candidato;
2. Risoluzione di un problema di aritmetica pratica;
3. Prova grafica consistente nella copiatura di un brano che dimostri nel concorrente il possesso di una scrittura chiara e intelligibile.

Prove orali:

1. Elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riguardo all'ordinamento corporativo fascista, ed elementi di contabilità generale dello Stato;
2. Nozioni di letteratura italiana e di storia politica dalla Rivoluzione Francese ai giorni nostri;
3. Legislazione relativa all'istruzione media e a quella elementare, nelle parti che più particolarmente riguardano l'ufficio di segretario negli Istituti medi;
4. Nozioni elementari di statistica.

È prova facoltativa di esami la dattilografia.

(173)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tredici posti di macchinista nei Regi istituti di istruzione media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1933, che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visti i Regi decreti 6 maggio 1923, n. 1054; 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 30 aprile 1924, n. 965, e 27 novembre 1924, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli per il conferimento di tredici posti di macchinista nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale. Da tale concorso sono escluse le donne.

È in facoltà della Commissione di chiamare ad una prova pratica quei candidati che non possano, per i loro titoli, documentare sufficientemente la loro conoscenza dei gabinetti e dei laboratori scientifici.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 30 anni compiuti alla data del bando; il limite stesso è elevato a 35 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e a 39 anni per i mutilati, invalidi di guerra, decorati al valor militare, invalidi per la causa nazionale.

È elevato inoltre di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Per fruire di tale beneficio, gli interessati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito attestante l'inscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non

inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi suddetti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nell'art. 4, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica, magistrale e degli Istituti medi di educazione, concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata dal prefetto della Provincia con la indicazione che gode, o ha titolo al godimento, dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal segretario federale della provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di inscrizione;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

g) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, e per i candidati che trovansi a prestare servizio militare, una dichiarazione del comandante del corpo attestante la loro posizione;

h) originale o copia autentica del titolo di studio posseduto;

i) i documenti dimostranti la capacità dell'aspirante a coprire il posto di macchinista;

l) il personale di ruolo statale deve unire all'istanza copia dello stato di servizio che esso presta presso l'Amministrazione dalla quale presentemente dipende; il personale non di ruolo che presta servizio statale da almeno sei mesi, deve unire alla domanda un certificato da cui risulti l'inizio, la durata, la qualità del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza. Detti documenti vanno rilasciati dal competente capo di ufficio e legalizzati;

m) cenno riassuntivo, in carta libera o in doppio esemplare, degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa;

n) elenco, in carta libera, e in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

Ai documenti suddetti, i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da Istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Nel caso di partecipazione a più concorsi, il candidato deve presentare domande separate; una sola, però, deve essere documentata in modo completo, indicando, in ogni domanda, i concorsi ai quali intende partecipare ed in quale domanda ha allegato i documenti.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso e accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi di guerra debbono dimostrare tali loro qualità rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra o dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni della autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Gli invalidi per la causa nazionale, ai quali sono estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1025, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e coloro che intendono giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 6.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica, magistrale e degli Istituti di educazione, concorsi ed esami di abilitazione) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente, saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altra amministrazione.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento.

Art. 7.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso. Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero, parte 2ª.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, e, in mancanza, agli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 9.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata. Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di macchinista con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Dal periodo di prova sono dispensati soltanto coloro che si trovano nelle condizioni indicate alla lettera *l*) dell'art. 3 del presente decreto.

Roma, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(174)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a centoventi posti di bidello nei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1933, che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visti i Regi decreti 6 maggio 1923, n. 1054; 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 30 aprile 1924, n. 965, e 27 novembre 1924, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli per il conferimento di centoventi posti di bidello nei Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

Al concorso sono ammesse anche le donne, alle quali, però, i posti non possono essere conferiti in misura superiore alla metà di quelli messi a concorso.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 30 anni compiuti alla data del bando; il limite stesso è elevato a 35 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18, e a 39 anni per i mutilati, invalidi di guerra, decorati al valor militare, invalidi per la causa nazionale.

È elevato inoltre di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Per fruire di tale beneficio gli interessati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito, attestante l'iscrizione ininterrotta a Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono ammessi, anche se eccedono i predetti limiti massimi di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi suddetti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nell'art. 6, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica, magistrale e degli Istituti medi di educazione, concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata dal prefetto della Provincia con la indicazione, se il candidato è di sesso maschile, che gode, o ha titolo al godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere, autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso anche dopo l'espletamento del concorso stesso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione ase se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data d'iscrizione;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, e per i candidati che trovansi a prestar servizio militare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) originale o copia autentica del titolo di studio posseduto;

i) il personale di ruolo statale deve unire all'istanza copia dello stato di servizio che esso presta presso l'Amministrazione dalla quale dipende; il personale non di ruolo che presta servizio statale da almeno sei mesi, deve unire alla domanda un certificato da cui risulti l'inizio, la durata, la qualità del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza. Detti documenti vanno rilasciati dal competente capo di ufficio e legalizzati;

l) elenco, in carta semplice e in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da Istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *f*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Nel caso di partecipazione a più concorsi, il candidato deve presentare domande separate; una sola, deve essere documentata in modo completo, indicando, in ogni domanda, i concorsi ai quali intende partecipare ed in quale domanda ha allegato i documenti.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti — fatta sola eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi di guerra debbono dimostrare tali loro qualità rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale delle pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrativo, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Le vedove di guerra debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1025, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale e coloro che intendono giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 6.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica, magistrale e degli Istituti di educazione, concorsi ed esami di abilitazione) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. Però gli aspiranti che abbiano chiesto di partecipare al concorso per 150 posti di bidello, indetto con decreto Ministeriale 18 gennaio 1934-XII, possono far riferimento alla documentazione già esibita per detto concorso, limitatamente a quei documenti che siano ancora validi alla data di presentazione della nuova domanda.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo al Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento.

Art. 7.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte 2ª.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, e, in mancanza, agli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 9.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata. Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di bidello con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Dal periodo di prova sono dispensati soltanto coloro che si trovano nelle condizioni indicate alla lettera *i*) dell'art. 3 del presente decreto.

Roma, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(175)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.